

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 **del mese di** settembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Saliera Simonetta | Vicepresidente |
| 2) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 3) Bortolazzi Donatella | Assessore |
| 4) Marzocchi Teresa | Assessore |
| 5) Melucci Maurizio | Assessore |
| 6) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 7) Muzzarelli Gian Carlo | Assessore |
| 8) Peri Alfredo | Assessore |
| 9) Rabboni Tiberio | Assessore |

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLA NUOVA DIRETTIVA REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ESSENZE LEGNOSE (ARBOREE E ARBUSTIVE) DA PORRE A DIMORA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N.113. REVOCA DELLE DIRETTIVE PRECEDENTI.

Cod.documento GPG/2013/1417

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1417

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 29 gennaio 1992, n. 113, che obbliga il Comune di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica;
- l'art. 2 della legge sopracitata che impone alle Regioni a statuto ordinario di disciplinare la tipologia delle essenze da destinare a tale finalità, di metterne a disposizione il quantitativo necessario e di assicurarne il trasporto e la fornitura ai Comuni;
- l'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che stabilisce la cessazione dei finanziamenti in favore delle Regioni a statuto ordinario, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni, a decorrere dall'anno 1996;
- l'art. 106 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", che stabilisce che la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L.29 gennaio 1992, n. 113, definendo inoltre i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nonché le tipologie delle essenze arboree da impiantare;
- la propria deliberazione n. 391 del 27/03/2008, recante "Criteri e modalità per la richiesta e l'assegnazione gratuita delle piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato che l'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", modifica l'articolo 1, comma 1 della sopra menzionata L. 113/92:

- obbligando al rispetto di quanto in essa stabilito esclusivamente i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- stabilendo che i Comuni provvedano entro sei e non più dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale, stabilendo inoltre che il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione e che la messa a dimora degli alberi possa comunque essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico;
- estendendo l'obbligo di messa a dimora di un albero non solo per ogni neonato residente ma anche per ciascun minore adottato;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, modificare i "Criteri e modalità di erogazione dei contributi in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113", nonché la "Direttiva regionale di individuazione delle essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113";

Vista la L.R. n.43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 06/09/2013;

Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24/07/2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27/11/2006, concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2060 del 20/12/2010 recante "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- n. 2416 del 29/12/2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;
- n. 1222 del 04/08/2011 avente per oggetto "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la nuova Direttiva regionale di definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e revocare i precedenti criteri e modalità di erogazione dei contributi in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 892/1999;
- 3) di approvare la nuova Direttiva regionale di individuazione delle essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e revocare la precedente Direttiva regionale di individuazione delle essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 946/2005;
- 4) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DIRETTIVA REGIONALE DI DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10, "NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI".

1) SCOPO ED OGGETTO

Scopo del presente documento è la disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 106 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le norme di cui alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica", così come modificata dall'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

2) FORNITURA DELLE PIANTE

La Regione assicura ai Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, qualora ne facciano espressamente richiesta, la disponibilità delle piante necessarie all'attuazione della Legge n. 113/92, con le seguenti modalità:

- a) gratuitamente, presso i vivai forestali gestiti direttamente dalla Regione stessa;
- b) ad un prezzo concordato, presso i vivai forestali regionali "strategici" la cui conduzione è passata in forma convenzionata a terzi, che verranno indicati.

Anche i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono fare richiesta onde ottenere le piante e adempiere, di propria iniziativa, a quanto previsto dalla Legge 113/92.

I Comuni inoltrano richiesta di piante alla Regione o ai terzi che conducono i vivai forestali regionali "strategici", entro il 20 settembre di ogni anno.

La Regione o i terzi che conducono i vivai forestali regionali "strategici", concedono ai Comuni interessati piante delle specie previste nella Direttiva regionale.

3) CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Regione eroga annualmente ai Comuni che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 113/92, un contributo forfetario sulla base delle certificazioni di cui al successivo punto 4.

Il contributo è erogato esclusivamente se il Comune si approvvigiona delle piante presso i vivai forestali di cui al precedente punto 2.

L'erogazione si riferisce alle registrazioni anagrafiche di due anni antecedenti all'anno di competenza del contributo nei termini della Legge n. 113/92.

L'entità del contributo unitario (per pianta) viene annualmente definita ed erogata, in base alla disponibilità finanziaria prevista sull'apposito Capitolo del Bilancio regionale, con atto del Responsabile del Servizio regionale competente.

I Comuni che si avvalgono della fornitura gratuita delle piante prodotte nei vivai forestali regionali gestiti direttamente dalla Regione hanno diritto al 20% del contributo unitario di cui sopra.

I Comuni che acquistano le piante ad un prezzo concordato, presso i vivai forestali regionali "strategici" condotti in forma convenzionata, hanno diritto al contributo unitario intero.

Per accedere al contributo di cui sopra, il Sindaco (o un suo delegato) sottoscrive e trasmette alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, a titolo di certificazione, il facsimile allegato quale parte integrante del presente Regolamento, compilato in ogni sua parte, che certifica:

- a) il numero dei neonati residenti e di ciascun minore adottato residente, relativamente al periodo 1 gennaio/31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il contributo;
- b) relativamente allo stesso periodo, il numero degli alberi messi a dimora in ottemperanza alla Legge n. 113/92;
- c) il numero di piante prelevate gratuitamente ed il numero di quelle acquistate a prezzo convenzionato;
- d) l'impiego di specie comprese fra quelle indicate nella

Direttiva regionale.

Qualora, come previsto dall'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", non sia stato possibile mettere a dimora le piante causa avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico, sempre con lo stesso modulo potranno essere presentate le certificazioni di avvenuta messa a dimora entro il 31 maggio dell'anno successivo.

4) COMPETENZE

Il Responsabile del Servizio regionale competente in materia provvede:

- a) alla valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata dai singoli Comuni per l'erogazione del contributo;
- b) a stabilire l'importo unitario del contributo da corrispondere ai Comuni, in rapporto alla disponibilità del Bilancio regionale ed alle domande di contributo pervenute annualmente, secondo quanto previsto dal precedente punto 3;
- c) alla quantificazione del contributo per ogni Comune avente diritto e all'impegno della somma iscritta a tale titolo sull'apposito capitolo del Bilancio regionale;
- d) alla liquidazione, con proprio atto formale, della somma relative al contributo assegnato.

- - -

**FAC-SIMILE PER LA CERTIFICAZIONE DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO
RELATIVO ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113.**

COMUNE DI _____

Ai sensi dei "Criteri e modalità di erogazione dei contributi in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113", il sottoscritto, il Sindaco pro-tempore

C E R T I F I C A

1) che nell'anno solare ____:

- sono nati n. ____ bambini residenti;
- sono stati adottati n. ____ minori residenti

come risulta dall'elenco delle registrazioni anagrafiche del Comune.

2) che, relativamente allo stesso periodo, sono stati messi a dimora n. ____ alberi, in ottemperanza alla Legge n. 113/92.

3) che sono state prelevate dai vivai forestali regionali:

- n. ____ piante gratuitamente;
- n. ____ piante a prezzo convenzionato presso il vivaio forestale _____.

4) che le piante messe a dimora sono delle specie previste nella Direttiva regionale che individua le essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge n. 113/92.

Data _____

IL SINDACO

Per comunicazioni:

Tecnico referente _____

Recapito telefonico _____

E-mail _____

**DIRETTIVA REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE
DA IMPIANTARE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N.
113**

1) SCOPO ED OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Scopo della presente direttiva è l'individuazione delle essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, come previsto dall'art. 106 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva, si applicano le norme previste dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica".

2) ELENCO DELLE SPECIE

In base all'ubicazione geografica ed altimetrica, nel rispetto delle esigenze ambientali ed edafiche delle piante, i Comuni sono tenuti alla messa a dimora delle sotto elencate specie arboree:

Zona litoranea e sub-litoranea

| | |
|--------------------|-------------------|
| ACERO CAMPESTRE | Acer campestre |
| BAGOLARO | Celtis australis |
| CARPINO BIANCO | Carpinus betulus |
| FARNIA | Quercus robur |
| FRASSINO OSSIFILLO | Fraxinus oxycarpa |
| GELSO BIANCO | Morus alba |
| GELSO NERO | Morus nigra |
| LECCIO | Quercus ilex |
| ONTANO NERO | Alnus glutinosa |
| PINO DOMESTICO | Pinus pinea |

Zona di pianura

| | |
|--------------------|-------------------|
| ACERO CAMPESTRE | Acer campestre |
| BAGOLARO | Celtis australis |
| CARPINO BIANCO | Carpinus betulus |
| CILIEGIO | Prunus avium |
| FARNIA | Quercus robur |
| FRASSINO OSSIFILLO | Fraxinus oxycarpa |
| GELSO BIANCO | Morus alba |

GELSO NERO
LECCIO
NOCCIOLO
NOCE COMUNE
ONTANO NERO
ORNIELLO
ROVERELLA
TIGLIO

Morus nigra
Quercus ilex
Corylus avellana
Juglans regia
Alnus glutinosa
Fraxinus ornus
Quercus pubescens
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia x vulgaris

Zona collinare

ACERO CAMPESTRE
ACERO MINORE
ACERO MONTANO
ACERO OPALO
BAGOLARO
CARPINO BIANCO
CARPINO NERO
CERRO
CILIEGIO
FRASSINO MAGGIORE
GELSO BIANCO
GELSO NERO
LECCIO
MELO SELVATICO
NOCCIOLO
NOCE COMUNE
ONTANO NERO
ORNIELLO
PERO SELVATICO
ROVERE
ROVERELLA
SORBO CIAVARDELLO
SORBO DOMESTICO
TIGLIO

Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer pseudoplatanus
Acer opulifolium
Celtis australis
Carpinus betulus
Ostrya carpinifolia
Quercus cerris
Prunus avium
Fraxinus excelsior
Morus alba
Morus nigra
Quercus ilex
Malus silvestris
Corylus avellana
Juglans regia
Alnus glutinosa
Fraxinus ornus
Pyrus pyraeaster
Quercus petraea
Quercus pubescens
Sorbus torminalis
Sorbus domestica
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia x vulgaris

Zona montana

ACERO MONTANO
ACERO OPALO
ACERO RICCIO
AGRIFOGLIO
CARPINO NERO
CERRO
CILIEGIO

Acer pseudoplatanus
Acer opulifolium
Acer platanoides
Ilex aquifolium
Ostrya carpinifolia
Quercus cerris
Prunus avium

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| FAGGIO | <i>Fagus sylvatica</i> |
| FRASSINO MAGGIORE | <i>Fraxinus excelsior</i> |
| NOCCIOLO | <i>Corylus avellana</i> |
| OLMO MONTANO | <i>Ulmus glabra</i> |
| ORNIELLO | <i>Fraxinus ornus</i> |
| SORBO CIAVARDELLO | <i>Sorbus torminalis</i> |
| SORBO DEGLI UCCELLATORI | <i>Sorbus aucuparia</i> |
| SORBO DOMESTICO | <i>Sorbus domestica</i> |
| SORBO MONTANO | <i>Sorbus aria</i> |
| TIGLIO | <i>Tilia cordata</i> |
| | <i>Tilia platyphyllos</i> |
| | <i>Tilia x vulgaris</i> |

Tale elenco può essere modificato o integrato con provvedimento della Giunta Regionale.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1417

data 17/09/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'